

TORNATA DEL 16 APRILE 1850

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. Sunto di petizioni — Continuazione della discussione sul progetto di legge relativo alla tariffa postale — *Articolo 24* — Proposta del senatore Pallavicino-Mossi, respinta — Adozione dell'articolo — *Articolo 25* — Emendamento del senatore Piezza, combattuto dal relatore — Approvazione degli articoli 25, 26 e 27 — *Articolo 28* — Adozione della proposta del senatore Di Collegno Giacinto — Approvazione dell'emendamento del senatore Giulio, e dell'articolo — *Articolo 29* — Modificazione del senatore Giulio, adottata — *Articolo addizionale del senatore Di Collegno Giacinto*, respinto — Adozione dell'articolo 30 e del primo paragrafo dell'articolo 31 — Approvazione dell'emendamento del senatore Alfieri sul secondo paragrafo e del paragrafo stesso — Soppressione del terzo paragrafo — Adozione del quarto paragrafo e degli articoli 31 e 32 — *Articolo 33* — Emendamenti dei senatori Alfieri e Quarelli — Adozione degli articoli 33 e 34 — Emendamento del senatore Alfieri all'articolo 35 — Adozione degli articoli 35, 36 e 37 — *Articolo 38* — Osservazioni dei senatori Picolet, Alfieri, Benevello e Di Collegno Luigi — Approvazione del primo paragrafo — Aggiunta del relatore, ritirata — Adozione del paragrafo secondo e dell'articolo 38 — Adozione dell'articolo 39 colla proposta del senatore Maestri — *Articolo addizionale proposto dal relatore.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane.
(Il processo verbale è letto ed approvato.)

SUNTO DI PETIZIONI.

QUARELLI, segretario, dà lettura del seguente sunto di due petizioni:

300. Nicolini Vincenzo, da Saluzzo, sottopone al Senato alcune osservazioni relative al progetto del primo libro del Codice di procedura civile.

301. Navelli M. Antonio, di Genova, chiede che nella legge abolitiva del foro ecclesiastico, sotto la denominazione di ecclesiastici s'intendano anche i religiosi, e che questi siano uguagliati agli altri cittadini in tutti i diritti civili e politici.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULLA TARIFFA POSTALE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno ci chiama a continuare la discussione della legge sulla tariffa postale, la quale discussione erasi fermata all'articolo 25 del progetto ministeriale, e 25 del progetto della Commissione, già approvato. Dovrebbe dunque passare all'articolo 26 se l'argomento contenuto in esso non fosse compreso nell'articolo 29 del progetto della Commissione già approvato. Deve dunque trasferirsi la discussione all'articolo 24 così concepito:

« Per foglio di stampa s'intende quello che supera in superficie i venti decimetri quadrati, e non eccede i quaranta.

« Per mezzo foglio s'intende quello che non eccede i venti decimetri quadrati. »

PALLAVICINO-MOSSI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Pallavicino-Mossi ha la parola.

PALLAVICINO-MOSSI. Questi tre articoli 25, 26 e 27,

in sostanza determinano ciò che s'intende, e ciò che si tassa per foglio in tutto il contesto della legge. Quanto all'entità della tassa non si fa che inutilmente ripetere il già disposto.

Già è detto che un foglio paga due centesimi, ed un mezzo foglio ne paga uno. Ora vuoi dire che si intenda per foglio e mezzo foglio. Che cosa vengono a stabilire intorno a ciò i tre articoli? Vengono a stabilire che quaranta decimetri quadrati formano il foglio massimo; che venti decimetri quadrati formano il massimo mezzo foglio; e che la frazione eccedente questa complessiva misura vale per un intero massimo foglio, tranne quando queste frazioni siano presentate isolatamente.

Parmi perciò che i detti tre articoli si potrebbero ridurre ad uno solo in questa forma:

« Per foglio s'intende la misura che supera in superficie i venti decimetri quadrati, e non eccede i quaranta. Per mezzo foglio quello che non eccede i venti decimetri quadrati. La frazione non presentata isolatamente si considera come un intero foglio. »

Questo mi sembra rispondere all'intenzione della Commissione.

Accennerò tuttavia che mi sembrerebbe più giusto che la gradazione posta in tutta la legge, tra il foglio ed il mezzo foglio, dovesse ugualmente serbarsi nella ragione della suddetta frazione, e così non valutare ogni frazione quanto un massimo foglio, ma quanto la metà d'un foglio. Direbbero: allora la frazione si considera come un mezzo foglio.

In questo modo non è più necessario di distinguere se la frazione sia o no isolatamente presentata; poichè lo stesso l'articolo 25 stabilisce che ciò che è inferiore ai venti decimetri conta per la metà d'un foglio.

Si evita ancora quel po' di confusione che è nell'articolo 27 (29 del Governo), nel quale si parla degli articoli 24, 25 e 26, i quali dispongono interamente di ciò che concerne la loro materia, e tuttavia sono rimandati dall'articolo 29 al

disposto dell'articolo 24, articolo che non ha nulla che fare col 23° e col 26°.

Propongo dunque la redazione dei tre articoli in uno solo e in questa forma:

« Per foglio s'intende la misura che supera in superficie i venti decimetri quadrati e non eccede i quaranta. Per mezzo foglio, quella che non eccede i venti decimetri quadrati.

« La frazione si considera come un mezzo foglio (come un foglio intero). »

Si potrebbe aggiungere: *salvo le eccezioni della presente legge.*

PRESIDENTE. È mio debito significare al Senato che deve separarsi la discussione sulla materia da quello che riguarda solamente l'unione o la discussione di queste tre disposizioni. Nella materia pare che non vi sia, in quanto all'articolo 25, che è per noi 24, alcuna diversità fra la proposizione dell'onorevole senatore Pallavicino-Mossi e quella della Commissione. Dunque potrebbesi benissimo votare questo articolo 24 senza compromettere per nulla la sorte della proposizione fatta dall'onorevole senatore, di unirli coi due susseguenti. In questi due articoli susseguenti, in sostanza, egli si accosta alla stessa opinione emessa dalla Commissione, volendone egli solamente semplificare alquanto la redazione o combinarne insieme le parole. Ma anche in questo, per via di emendamento, si può ottenere da ciascheduno una redazione conforme al suo modo di vedere. Votate che siano le tre disposizioni contenute nei tre articoli, potrassi chiedere che questi articoli ne formino uno solo.

Questo non è che un affare di formola.

Io adunque esporrò prima ai voti l'articolo 24, salvo a questo stesso articolo di formar parte degli 24 e 26, ove il Senato giudichi di unirli in uno solo.

L'articolo 24, affatto conforme all'emendamento proposto, è questo. (*Vedi sopra*)

COLLA. Dopo le seguite spiegazioni, veramente non arrivo a capire l'intenzione del senatore Pallavicino-Mossi.

PRESIDENTE. Chi approva quest'articolo 24, salvo a connetterlo coi due susseguenti, voglia rizzarsi.

(È approvato.)

Leggo l'articolo 25:

« La tassa verrà accresciuta di due centesimi per ogni quaranta decimetri quadrati o frazione eccedente. »

L'emendamento che è proposto dal senatore Pallavicino-Mossi a questo articolo è il seguente:

« La frazione si considera come un mezzo foglio, salvo l'eccezione della presente legge. »

DE POLLEONE, relatore. Scendendo alla discussione sull'articolo 25 del progetto ministeriale, e divenuto ora l'articolo 25, mi farò lecito di osservare che io e tutta la Commissione non vediamo l'utilità che scorge il signor senatore Mossi con questo emendamento, anzi mi pare che la redazione dell'articolo sia molto più chiara lasciandola come sussiste. Come dice infatti? Dice che la tassa verrà accresciuta di due centesimi per ogni quaranta decimetri quadrati o frazione eccedente. Mi pare che ciò non abbia bisogno di commenti.

Se non m'inganno, il senatore Pallavicino direbbe che si dovrebbe parlare soltanto della frazione; ma queste frazioni possono essere anche un eccedente del mezzo foglio, ed allora non si potrebbe applicare la tassa del mezzo foglio, perchè invece di venti, potrebbe la frazione essere di trenta. Del resto poi io non veggio alcuna utilità nell'applicare questa tassa, come vorrebbe il signor senatore Pallavicino, per i più

interessati che sono i giornalisti, ai quali lasciar vuolsi e giustamente tutte le facilitazioni possibili.

Dessi le rinvegnono nella fissazione di quaranta decimetri; essi hanno poi facoltà di unire senza pagamento alcuno un supplemento a tutti i loro numeri; se questi sono presentati isolatamente, devono correre la sorte del giornale intero quando la dimensione è stata oltrepassata di venti decimetri oppure dei quaranta.

Persisto dunque nel mantenere l'articolo come è stato proposto.

PALLAVICINO-MOSSI. Mi spiegherò meglio: la legge ha già disposto quale è il valore di ciascun foglio. Ora noi dobbiamo stabilire unicamente che cosa si intende per foglio. Quanto al valore, il testo della legge dispone già abbastanza chiaramente. Perchè torneremo a dire che la tassa è quella che già gli altri articoli hanno detto? Noi dobbiamo solamente stabilire che cosa è il foglio. Ora, per foglio s'intende la superficie da venti decimetri quadrati in su; per mezzo foglio, il disotto di venti decimetri quadrati. Si vuole poi che valga come un foglio anche la frazione che eccede una di queste misure. Mi pare che questo sia veramente lo scopo delle disposizioni dei tre articoli. Mi sembra inutile di ripetere in essi quale sarà la tassa che in più sarà messa su questi fogli, poichè nel rimanente della legge questa tassa è già stabilita. Si tratta solamente, il ripeto, di dare una idea di ciò che si intenda per la misura di un foglio e di un mezzo foglio, e a quanto si voglia valutar la frazione. Questa è la ragione principale della mia proposizione.

PRESIDENTE. Debbo chiedere al Senato se l'emendamento del senatore Pallavicino-Mossi sia appoggiato.

(È appoggiato.)

Se non vi ha chi chiegga la parola...

DE POLLEONE, relatore. Il senatore Pallavicino-Mossi, se male non mi appongo, vorrebbe cancellare la parola *tassa*; a me pare però che sia dessa indispensabile a conservarsi. Vero è che l'articolo 24 stabilisce la dimensione dei fogli dei giornali, ma bisogna altresì determinare quando questa misura è aumentata o diminuita; quale sorte avrà, oppure quando fogli saranno aggiunti a fogli quale ne sarà la conseguenza?

Egli è appunto ciò che l'articolo 26 determina, dicendo che verrà la tassa accresciuta di due centesimi, e così verrà accresciuta la tassa che è stata imposta dagli altri articoli.

Non posso adunque, secondo il mio modo di sentire, convenire nella soppressione della parola *tassa*, la quale regge tutta la disposizione.

GIULIO. Non so se abbia bene afferrato il senso dell'emendamento e delle osservazioni presentate dal signor senatore Pallavicino-Mossi, ma mi pare che egli si proponga di fare distinzione tra un eccesso di superficie originata dall'unione di più fogli, ciascuno dei quali sia al disotto del limite di quaranta decimetri quadrati, e l'eccesso di superficie proveniente dall'aumento di dimensione di un foglio solo.

Il signor senatore Pallavicino-Mossi domanda che avverrà se un giornale manderà un numero composto di due fogli, ciascuno al disotto di quaranta decimetri quadrati; che cosa avverrà, se manderà un foglio solo di settanta centimetri quadrati, per esempio. A me pare che la legge abbia a ciò provveduto: quando si manderanno insieme due fogli distinti, ciascuno dei quali abbia dimensione compresa tra i venti ed i quaranta decimetri quadrati, saranno considerati come due fogli, e ciascuno pagherà la tassa stabilita per il

foglio solo; quando uno dei due sarà supplemento all'altro, la tassa sarà regolata dall'articolo che tratta dei supplementi; quando poi un foglio solo eccederà la dimensione dei quaranta decimetri quadrati, fissati dall'articolo 25, si applica l'articolo 26, il quale per ogni quaranta decimetri d'aggiunta, od anche per una frazione di quaranta decimetri, dispone che si paghi la tassa di due centesimi di più, così che un foglio che avesse settanta centimetri quadrati di superficie pagherà due centesimi per i primi quaranta decimetri quadrati; pagherà di più due centesimi per i trenta decimetri quadrati di più, di cui eccede il limite stabilito.

Non pare adunque che la legge lasci alcuna incertezza.

PALLAVICINO-MOSSI. Mi pare che la mia redazione e soppressione soddisfino anche a questo scopo, che è lo scopo secondario della mia proposizione.

PRESIDENTE. L'emendamento è così concepito:

« La frazione si considera come mezzo foglio di stampa, salvo le eccezioni della presente legge. »

Chi approva tale emendamento da sostituirsi all'articolo 25 voglia sorgere.

(Il Senato non approva.)

PLEZZA. Vorrei proporre un altro emendamento sovra lo stesso articolo.

Proporrei che all'articolo 25, come fu redatto dalla Commissione, si sostituisse la seguente redazione:

« La tassa sarà accresciuta di un centesimo per ogni venti decimetri quadrati eccedenti. »

Mi pare che l'articolo, come è proposto dalla Commissione, non sia giusto. Infatti per l'accrescimento di un solo decimetro quadrato, sopra i quaranta dalla legge fissati, si pagherebbe come per ottanta decimetri quadrati. Non mi sembra, ripeto, che questa cosa sia giusta: se la frazione è molto piccola, non è equo che si raddoppi addirittura il prezzo. Essendosi stabilito nell'articolo 27 che il mezzo foglio paghi un centesimo solo, io credo che la giustizia richiegga che si raddoppi la tassa ogni volta che si accresce di un mezzo foglio l'ampiezza del giornale.

Così adottando l'articolo come è da me proposto, quando il giornale ha sessanta decimetri quadrati pagherebbe come un foglio e mezzo. L'ampiezza d'un foglio e mezzo quadrato corrisponde appunto a sessanta decimetri quadrati, o pagherebbe invece come due fogli.

DI POLLONE, relatore. Sul presentato emendamento, a non nome pure dei miei colleghi della Commissione, io debbo manifestare al Senato l'opinione contraria all'emendamento di cui si tratta, proposto dal senatore preopinante.

Diffatti che cosa può avere in mira quest'emendamento se non l'interesse che ha il giornalismo; interesse sicuramente importante che noi dobbiamo tutelare? Ci parve però che un gran passo sia stato fatto, quando la dimensione era stata portata da trenta decimetri quadrati a quaranta decimetri, e la tassa da 3 a 2 centesimi; dal che siffatto interesse viene perfettamente tutelato; il fatto poi ci prova che nessun giornale, o quasi nessun giornale, non ha mai ecceduto i trenta decimetri quadrati.

Non abbiamo in tutto lo Stato che due giornali che eccedano i trenta decimetri quadrati, e sono il *Courrier des Alpes* ed il *Risorgimento*, onde pare non essere caso di accordare una facilitazione che il fatto ha dimostrato superflua.

L'altra osservazione che aveva l'onore poc'anzi di sottoporre al Senato è questa, cioè che ogni giornale ha la facoltà non solo di aggiungere un mezzo foglio, ma di aggiungere un foglio intero qual supplemento, e di andare que-

sto foglio esente da ogni qualunque specie di tassa. A me pare che dopo una disposizione così liberale, più liberale di quelle che sono state accordate al giornalismo dalla repubblica francese, non sia il caso di provvedere altrimenti. Si è voluto stabilire la dimensione del mezzo foglio per pareggiare i piccoli giornali, i quali però avranno una facilitazione invece di quindici decimetri quadrati, potendosi stampare su fogli di venti decimetri, e questi stessi giornali avranno eziandio facoltà, se lo vogliono, di ridursi ad un foglio intero, mentre aggiungendo un supplemento di venti decimetri, stamperebbero un foglio intero, pagandosi il diritto di mezzo foglio senza avere aggravii di spesa. Per questi motivi la Commissione crede di non potere ammettere l'emendamento proposto.

PLEZZA. Mi pare che si possa osservare, a quanto fu detto dall'onorevole signor relatore della Commissione, essere questa una cosa contraria all'equità; perchè avendo stabilito che si paghi un centesimo per ogni venti decimetri quadrati, si cambierebbe poi di norma e si farebbero pagare due centesimi anche per una frazione minore di un decimetro quadrato.

Io porto avviso che sarebbe convenientissimo per l'amministrazione delle regie poste che sia fissata una norma di conservarli anche nella progressione, qualunque possa essere, perchè non è giusto che un foglio e mezzo paghi come due fogli. Un giornale il quale stabilisce la sua dimensione di un foglio e mezzo, si vorrebbe che pagasse due fogli, e ciò eziandio quando fosse minore di un foglio e mezzo.

Io non ravviso in ciò giustizia veruna.

Fu detto dall'onorevole preopinante che hanno il mezzo di eludere la legge, per così dire, di pagare la tassa semplice coll'aggiunzione di un supplemento.

DI POLLONE, relatore (Interrompendo). Non ho detto, e non ho potuto avere in mente di dire che i giornalisti, per tutelare i loro interessi, avessero da eludere la legge; anzi protesto nel modo il più solenne contro alla supposizione appostami; ho detto e mantengo che l'interesse dei giornalisti è sufficientemente tutelato, potendo essi accrescere il loro foglio di altro foglio senza aumento di spesa.

PLEZZA. È cosa che in regola ordinaria non deve avvenire che quando vi è qualche caso straordinario; e non è giusto obbligarli a ricorrere a supplementi, e stabilire quel fatto, che può anche essere comodo per la stampa affine di pagare di meno, mentre che quando si stabilisce che ogni venti centimetri quadrati paghino un centesimo, i giornalisti avranno la scelta di ampliare il loro formato.

Non verrà a guadagnare la posta se ci è il mezzo di evitare questa spesa cambiando il formato; e l'obbligare a scegliere un formato, quando si verrebbe ad ottenere lo stesso risultato, lasciandone al loro arbitrio la scelta, mi sembra che non sia una cosa conveniente.

Perchè obbligare a fare dei supplementi, quando non credano che ciò loro convenga, quando per la stampa può essere più comodo un formato più largo?

Se noi dobbiamo ricevere di più, non vedo perchè si debba mettere quest'incaglio ai giornalisti. Dunque insisterò affinché si stabilisca, come ho proposto nel mio emendamento, che per l'aumento di ogni venti decimetri si aumenti di un centesimo la tassa.

PRESIDENTE. L'emendamento è così concepito. (Lo legge. Vedi sopra.)

Domando se è appoggiato.

(Non è appoggiato.)

— Si ritorna alla votazione dell'articolo 23 della Commissione.

(È approvato.)

« Art. 23. I supplementi di giornali e gazette, e le frazioni di foglio degli oggetti, di cui agli articoli 23, 24 e 25, presentati isolatamente alla posta, saranno sottoposti alla tassa prescritta dal citato articolo 24. »

(È approvato.)

Chieggo al signor senatore Pallavicino se persiste nella proposizione che voleva fare, quando si fossero votati i tre articoli, di proporre l'unione.

PALLAVICINO-MOSSI. Coll'aggiunta, divenendo essi necessari, dichiaro non persistere ulteriormente.

PRESIDENTE. « Art. 27. Le circolari, gli avvisi, le partecipazioni non manoscritte, anche con firma manoscritta, i giornali interni ed esterni, non meno che gli stampati, di cui agli articoli 24 e 25, gettati nella buca per una qualche destinazione dei regii Stati sono sì gli uni che gli altri tassati dieci centesimi a carico del destinatario, fermo quanto alle dimensioni il disposto dagli articoli 21, 26 e 27. »

(È approvato.)

« Art. 28. I giornali, le gazette e gli stampati diversi dei regii Stati per l'estero, e viceversa, sono sottoposti ai diritti stabiliti dalle convenzioni coi paesi stranieri, oltre al diritto di bollo devoluto al regio demanio, riguardo a quella destinazione degli Stati predetti.

« I giornali, le gazette ed altre opere periodiche, non debbono contenere né su fogli a parte, né sul loro margine veruno scritto a mano. »

DI COLLEGNO GIACINTO. Mi pare che il secondo paragrafo di quest'articolo 28 starebbe meglio come articolo separato, che non come seguito all'articolo stesso.

La disposizione che si vuol prescrivere in questo paragrafo si è che i giornali ed altri stampati periodici non debbano contenere veruno scritto a mano. Ma pare, secondo lo spirito della legge, che ciò debba riferirsi tanto agli stampati che sono impostati per l'estero, quanto a quelli che sono destinati per la circolazione interna.

Posto questo paragrafo a seguito dell'articolo 28, sembra riferirsi soltanto ai giornali spediti per l'estero.

Quando fosse messo isolatamente, mi sembra potrebbe intendersi anche applicabile alla destinazione interna, e che tale dovesse intendersi il senso della legge.

PRESIDENTE. Se non vi ha osservazioni, dimanderò al Senato se approva questa divisione.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(È approvata.)

Porro ai voti la prima parte dell'articolo 29.

GIULIO. Nella prima parte di questo articolo si parla di giornali, gazette, stampati diversi, spediti dai regii Stati all'estero, e viceversa; poi parlando dei diritti di bollo dovuti al regio demanio, volendo designare questo nostro regno, si dice: *gli Stati predetti*.

Ora, essendosi sopra menzionate anche l'estero si potrebbe dubitare se le parole *Stati predetti* non si riferiscano per avventura anche agli Stati esteri: sono dunque di parere che sarebbe più chiara e miglior compilazione se si dicesse: *a destinazione dei regii Stati*.

DI PELLONE, relatore. La Commissione non ha difficoltà di aderire a questo emendamento.

DE CARDENAS. Non sarebbe forse meglio di togliere affatto la distinzione di interni od esterni, e mettere: *oltre ai diritti di bollo devoluti al regio demanio?*

Il regio demanio ha una legge, la quale stabilisce che i

giornali che vanno all'estero debbono essere bollati; perciò io vorrei, ripeto, che si dicesse semplicemente: *oltre ai diritti di bollo devoluti al regio demanio*.

DI PELLONE, relatore. La Commissione opinerebbe di conservare la disposizione, perchè noi non possiamo giudicare su d'una legge che non abbiamo ancora ricevuto in comunicazione.

Noi dobbiamo occuparci della legge attuale: quando interverrà una legge in favore del bollo, allora si modificherà questa disposizione se sarà del caso; quindi mi pare che ora questa disposizione si debba mantenere.

PRESIDENTE. Il signor senatore De Cardenas persiste ancora nella sua emendazione?

DE CARDENAS. Dopo le spiegazioni della Commissione, io non persisto.

PRESIDENTE. Allora porrò ai voti la modificazione: invece delle parole: *degli Stati predetti*, le parole: *dei predetti regii Stati*.

Chi è d'avviso d'approvare questa modificazione voglia alzarsi.

(È approvata.)

Porro ai voti l'articolo intero.

(È approvato.)

La seconda parte che forma l'articolo 29 è così concepita. (*Vedi sopra*)

DI COLLEGNO GIACINTO. Mi pare che qui sarebbe il caso d'inserire in questo articolo una disposizione qualunque relativa alle prove di stampa, ossia correzioni fatte a mano. Se non si accetta le disposizioni di questo articolo, si troverà che queste dovranno pagare come i manoscritti, e come tali, avendo un peso straordinario, ne risulterà che ogni foglio di stampa, per la semplice correzione (supponendo che un autore che stampa a Torino stia a Genova), per il solo porto del foglio di stampa d'andata e ritorno debba pagare due o tre lire forse per foglio.

Dunque mi pare che sarebbe da inserirsi nella legge una disposizione, dietro la quale le prove di stampa, anche per le correzioni fatte a mano, fossero considerate come stampati, e soggetti soltanto ai diritti ai quali soggiacciono gli stampati non portanti correzione.

PRESIDENTE. È pregato di dare per iscritto l'aggiunta che intende di fare.

DI PELLONE, relatore. Mi farò lecito di osservare al mio amico senatore Di Collegno che la risposta è ovvia, ed è appunto quella che faceva già all'emendamento dell'onorevole senatore De Cardenas, cioè, se si lascia l'adito agli abusi facilmente questi s'introducono ed è poi difficile lo estirparli. Confesso che se un'eccezione alla regola potesse venire stabilita, senza dubbio potrebbe esserlo in favore degli stampati, intendo delle prove di stampa. Credo che se il Senato volesse manifestare quest'opinione, che una facilitazione debba essere concessa, e che possa una disposizione ben chiara e precisa essere poi introdotta in un regolamento di amministrazione pubblica, approvato con regio decreto, che dovrà provvedere all'esecuzione della legge, si eviterebbe l'inconveniente che io troverei ad introdurre una disposizione, una facilitazione alle prove di stampa; perchè, lo ripeto, credo che se fosse facoltativo d'introdurre delle correzioni negli stampati, s'introdurrà dei segni di convenzione tra case di commercio da uno all'altro paese, ed allora la legge sarà defraudata. A me pare che dobbiamo, per quanto è possibile, evitare tutti i mezzi di rendere minore lo scapito dello Stato.

DE FERRARI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Conviene prima di tutto attendere la lettura dell'emendamento, per vedere se è appoggiato.

DI COLLENO GIACINTO. Risponderò all'onorevole signor relatore, che non dubito punto delle ottime disposizioni della direzione delle poste, relativamente alle prove di stampa. Ma se non è previsto nella legge, pur sempre avverrà il caso in cui si voglia far pagare i fogli di stampa e le fatteev correzioni a mano come manoscritti quando si mandano da un paese all'altro. Bisognerebbe pertanto inserire nella legge una disposizione qualunque che la rendesse efficace, e che accordasse un titolo positivo a chi spedisse ed a chi ricevesse prove di stampa.

DI POLLONE, relatore. Aggiungerò una sola parola, se mi è lecito, ed è che sono casi eccezionali, nè io veggio una grande utilità, qualora si contenga questa disposizione nella legge.

DESPINE, commissario regio. Je demande la parole.

PRESIDENTE. Il commissario regio ha la parola.

DESPINE, commissario regio. Il me parait que l'article 23 comprend implicitement cet objet, car il dit : « gli stampati in genere, le litografie, le incisioni d'ogni specie, la carta di musica impressa o manoscritta, e simili, purchè sotto fascia, sono soggetti al diritto fisso, » ecc.

Il semble que par voie réglementaire les épreuves d'imprimerie devraient rentrer dans cet article, sans qu'il fût besoin de faire à cet égard un article spécial.

DI COLLENO GIACINTO. Je ferai observer à M. le commissaire du Gouvernement qu'il faut, pour que les épreuves d'imprimerie rentrent dans cet article, qu'elles ne contiennent aucune espèce d'écriture à main; or, il est impossible que sur des épreuves corrigées il n'y ait point de caractères tracés à main. C'est justement dans l'article 27 qu'il faudrait insérer cette disposition, afin qu'elle ne puisse pas être appliquée aux épreuves dont il est question.

DESPINE, commissario regio. Je réponds qu'il y a : la carta di musica, o manoscritti, e simili. Les mots manoscritti, e simili, impliquent bien qu'il peut y avoir des mots qui ne soient pas imprimés.

Du reste, je m'en rapporte à cet égard à la sagesse du Sénat; mais je crois que l'insertion d'une disposition spéciale est inutile.

PRESIDENTE. L'emendamento è così concepito :

« Le prove di stampa corrette a mano saranno considerate come stampati, e sottoposte al diritto di affrancamento di due centesimi per ciascun foglio, come viene prescritto agli articoli, » ecc.

Debbo far osservare al Senato che questo non è un emendamento all'articolo, ma piuttosto un'aggiunta che può stare dopo che sia portato al giudizio del Senato.

Domanderò in primo luogo se l'emendamento è appoggiato. (È appoggiato.)

Io credo intanto di poter sottoporre alla votazione del Senato dapprima l'articolo 29.

GIULIO. Domando la parola.

Prego il signor commissario del Governo, od il signor relatore della Commissione di volerci dire se l'intenzione della legge sia che non si possano aggiungere caratteri a mano sui margini di giornali, gazzette ed opere periodiche, ma che possono tuttavia aggiungersi sui margini delle opere non periodiche, sì che sarà permesso di scrivere una lettera a Genova sopra un foglio di carta stampata, scrivendo la lettera sul margine, purchè sia sopra un foglio di opera non periodica; se prenderò un foglio vecchio delle opere di Metastasio, e scriverò sul margine la lettera, siccome non è

opera periodica, questa mia infrazione non sarà colpita dall'articolo 29.

Se tale non è il pensiero del legislatore (come non credo possa essere tale), domando invece di giornali, gazzette ed altre opere periodiche, si dica semplicemente: fogli stampati.

DESPINE, commissario regio. J'accepte l'amendement.

DE FORNARI. Faccio osservare che quest'articolo porta una proibizione di scrivere a mano sopra questi fogli stampati. Domando quando si troverà questo scritto a mano quale ne sarà la conseguenza? Non vi è indicata la sanzione penale, parmi che vi si dovrebbe esprimere.

DI POLLONE, relatore. Ho l'onore di rispondere all'onorevole senatore De Fornari, che una sanzione non parve necessaria, mentre che l'eccezione di favore per gli stampati riduce d'assai il prezzo, vale a dire, che quando vi saranno delle scritturazioni ritornano nel novero delle carte manoscritte, ed allora viene applicata la tassa delle lettere in ragione del peso.

DE FORNARI. Dovrebbe esprimersi nell'articolo una sanzione penale, quella della soppressione.

Voci. No! no!

DI POLLONE, relatore. Domanderò che si facesse l'aggiunta d'una sola parola, ed è; nè sulla fascia. I periodici non debbono contenere nè sui fogli aperti, nè sui loro margini alcuno scritto, e questo viene dimostrato da un fatto recente, essendo accaduto che una persona ha scritto parole ingiuriose sul rovescio della fascia di un giornale a chi questo giornale era spedito.

PRESIDENTE. (Interrompendo) Può intendersi coll'autore dell'emendamento.

PLANA. Abituato alle prove di stampa come sono io, farò osservare che queste non sono stampate fuorchè da una sola parte, di modo che bisognerebbe che la legge dichiarasse esser concesso scrivere quando non vi è che una sola parte stampata; quando poi sono stampate entrambe le parti, allora si dica non permettersi le scritture a mano. Ma quando si tratta di una prova di stampa che non è scritta che da una parte, dovendo pagare il doppio, mi pare che sia già una multa sufficiente, e che debbano permettersi le correzioni che ci piacerebbe collegare colla materia che sta scritta in quelle pagine.

COLLENO. Questo appartiene alla categoria dei manoscritti...

PRESIDENTE. (Interrompendo) Di ciò cadrà in acconcio tener conto quando si tratterà dell'emendamento Colleño. Per ora siamo ancora all'articolo 29, al quale il senatore Giulio propone questa variazione:

« I fogli stampati non debbono contenere nè sui fogli a parte, nè sulle fascie, nè sui margini verun scritto a mano. »

Domando se quest'emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

Chi approva questo emendamento voglia levarsi.

(È approvato.)

Con ciò l'articolo 29 è votato in questo senso.

Viene ora l'aggiunta a farsi all'articolo 29 secondo l'emendamento Colleño già appoggiato.

Se alcuno vuole la parola ancora su quest'aggiunta voglia dimandarla.

Quest'aggiunta consiste, come sanno, nell'estendere questo privilegio anche alle bozze di stampa benchè corrette a mano.

Chi crede che quest'aggiunta debba aver luogo voglia levarsi.

(Non è adottata.)

Leggo l'articolo 30 così concepito :

« È fatta facoltà ad ognuno di abbonarsi a giornali e gazette estere sia direttamente, sia per quell'altro mezzo che ravviserà più opportuno.

« Quando però quest'abbonamento verrà operato da un ufficio postale, l'amministrazione preleverà un diritto di commissione di lire 2 pel periodo di esso abbonamento sia annuale, o per tempo minore. »

Quest'articolo ha cambiato di sede. Nel progetto ministeriale era l'articolo 41 ; venne dalla Commissione qui inserito e perciò ora è articolo 30.

Se non vi è osservazione, lo pongo ai voti.

(È approvato.)

Leggerò ora l'articolo 31 :

« Le somme di danaro depositate presso gli uffici postali contro rilascio di vaglia postali per qualsiasi luogo dello Stato, vengono per cura dell'amministrazione corrisposte ai destinatari mediante il diritto anticipato dell'uno per cento oltre a quello fisso di spedizione di centesimi cinque per ognuna delle medesime.

« Il trasporto tuttavia di quelle dirette ai bass'ufficiali e soldati viene eseguito gratuitamente sino alla concorrenza di lire 20, fermo però il disposto circa al diritto di spedizione.

« Gli ufficiali postali sono ugualmente autorizzati a rilasciare, senza percezione di tassa alcuna, dei vaglia postali di 20 lire ed al disotto agli operai che giustificheranno di esser tali colla presentazione dei loro libretti. »

Il Senato rammenta che questo paragrafo è stato nella redazione della Commissione soppresso.

« Un decreto reale determinerà gli uffici ed il *maximum* delle somme pagabili in ciascuno dei medesimi. »

DI POLLONE, relatore. Pregherei l'onorevole presidente di voler porre ai voti quest'articolo paragrafo per paragrafo.

PRESIDENTE. Era già mia intenzione, tanto più che vi è un paragrafo su cui si deve votare se debba stare o no.

Pongo ai voti in primo luogo il paragrafo primo.

(È adottato.)

Viene il paragrafo secondo.

ALFIERI. Io credo ricordarmi che nella legge francese la quale regola questa materia, si è aggiunto nello stesso articolo : *ai bass'ufficiali, ecc., presenti al corpo.* Forse sarà meno conveniente nel caso nostro quest'aggiunta, onde io domando se pensatamente si è soppressa questa disposizione esistente nella legge a cui accenno.

DI POLLONE, relatore. Risponderò all'onorevole preopinante che non fu copiata questa disposizione dalla legge francese, ma fu riprodotta testualmente dall'editto e dal pedissequo regolamento approvato il 30 marzo 1856, in cui i bass'ufficiali e soldati dell'esercito erano privilegiati del vantaggio di aver non una somma di venti lire, ma di dieci. Io credo che avendo esteso a lire venti la facilitazione che l'antica legge concedeva, sarebbe utilissimo di inserire la restrizione proposta dal senatore Alfieri, che cioè s'intenda solamente i militari sotto le bandiere. Quello è il vero spirito, quello è il metodo che è stato applicato, ma veramente se domani un sott'ufficiale fosse alla propria casa in congedo temporario, con quella espressione assoluta potrebbe (però il caso non è successo, almeno che io sappia, dacché dirigo l'amministrazione delle poste), potrebbe, dico, prodarsi, e per maggiore chiarezza darò il mio voto particolare alla proposta del senatore Alfieri.

PRESIDENTE. Si propone di aggiungere alla menzione dei *bass'ufficiali e soldati* la condizione *sotto le bandiere.*

ALFIERI. *Presenti al corpo.*

COLLI. *Presenti al corpo* non potrebbe stare, perchè se fossero all'ospedale. . .

Voci. In attività di servizio.

ALFIERI. La legge francese dice *presenti al corpo*, ed io credo che tale espressione comprenda anche eziandio quei militari che si trovano all'ospedale.

PRESIDENTE. Vi sono due proposizioni: l'una di aggiungere: *bass'ufficiali e soldati sotto le bandiere*, e l'altra di mettere: *presenti al corpo.* Sta al Senato ed in ispecie ai signori militari qui presenti il valutare quale sia l'espressione più propria.

DI SONNAZ. L'espressione sotto le bandiere mi pare che sarebbe più appropriata, perchè verrebbero anche compresi quelli che sono all'ospedale, i quali veramente non sono presenti al corpo, ma sono sotto alle bandiere, mentre da un giorno all'altro se ne allontanano e vi ritornano.

ALFIERI. Io domando se i contingenti che si trovano a casa si possano considerare ancora sotto le bandiere. Se questa frase *sotto le bandiere* è equivalente a quella da me proposta non faccio difficoltà, ma se non è equivalente, io domando che vi si pensi.

GIULIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Giulio.

GIULIO. Fra le due varianti proposte, cioè la variante *presenti al corpo* e l'altra *sotto le bandiere*, domando perdono al Senato se in materia tanto estranea ai miei studi oso fare una scelta.

Ma pure mi sembra veramente che se l'una delle due dovesse riguardarsi siccome esclusiva dei soldati che sono all'ospedale, questa dovrebbe essere appunto quella che dice *sotto le bandiere*, perchè indubitabilmente l'uomo che è all'ospedale non è sotto le bandiere, quantunque possa darsi che è presente al corpo, potendo l'ospedale riguardarsi come una dipendenza del corpo medesimo. Io dunque propenderei per la versione che dice *presenti al corpo.*

PRESIDENTE. Io comincerò a porre ai voti l'espressione *presenti al corpo.*

(È approvata.)

(Posto quindi ai voti il secondo paragrafo così emendato, viene del pari approvato.)

Rileggo il paragrafo terzo. (*Vedi sopra*)

La Commissione propone di rigettare questo paragrafo. La parola è al relatore della Commissione.

DI POLLONE, relatore. Non dirò altro fuorchè la Commissione persiste nella proposizione fatta al Senato, cioè di non ammettere questo paragrafo.

(Messo ai voti il paragrafo terzo, è rigettato.)

PRESIDENTE. Leggerò l'ultimo paragrafo. (*Vedi sopra*)

(Posto ai voti questo paragrafo, viene approvato in un venticinquesimo articolo 31.)

Leggo l'articolo 32 :

« Alle somme provenienti dal peculio dei detenuti, spedite per la posta, viene estesa la facilitazione accennata all'articolo 31, purchè ognuna di esse non ecceda lo stesso limite di lire 20. »

DI POLLONE, relatore. Crederci utile di aggiungere paragrafo secondo perchè si riferisce all'articolo 30, il quale è di due paragrafi ben diversi l'uno dall'altro, e questo paragrafo è quello cui si riferisce la disposizione.

PRESIDENTE. Se non vi è osservazione pongo ai voti l'articolo così emendato.

(È adottato.)

« Art. 33. L'amministrazione delle poste è mallevadrice »

delle somme regolarmente consegnate ai propri uffici le quali venissero derubate o smarrite, senza eccezione di casi.»

PICOLET. Je demande la parole.

PRESIDENTE. Il senatore Picolet ha facoltà di parlare.

PICOLET. Les observations qui ont donné lieu à la suppression de l'article 7 paraissent devoir faire retrancher les mots: *senza eccezione di casi*. L'administration ne peut être responsable des vols faits à main armée de sommes qu'elle s'est chargée de faire transporter à destination.

PRESIDENTE. La parola è al relatore della Commissione.

DI POLLONE, relatore. Mi pare ovvia la soluzione della difficoltà messa avanti dall'onorevole senatore preopinante mentre vi è una differenza immensa fra le lettere assicurate, le quali possono contenere valori ingenti che sono rimesse al corriere che le trasporta, e sono rubate a mano armata sulle strade nell'occasione del trasporto.

Nell'articolo 34 si tratta di coloro i quali si presentano agli uffici postali, rimettono una somma qualunque, e ritirano un vaglia, il quale vaglia lo mandano al corrispondente ed è pagato dall'altro ufficio, e in questo caso può succedere che la somma che è stata pagata e lasciata sul tavolo dell'impiegato è derubata, come potrebbe eziandio esserlo l'intera cassa: quegli che ha versato una somma qualunque ed ha ritirata la ricevuta, e l'ha spedita al suo corrispondente, avrà sempre diritto di essere rimborsato. Mi pare che non vi è assolutamente che due cose: in una la forza maggiore, la grassazione non poteva essere ammessa, qui qualora fosse smarrita o perduta per qualche ragione bisogna che l'amministrazione paghi; per esempio, un mandato spiccato sarà smarrito, allora vi è una disposizione che stabilisce che se dopo tre mesi non è stato reclamato possa esserne spiccato un altro che convalidato dall'amministrazione è pagato. Questo è uno dei tanti casi che possono avvenire. Non mi dilungherò molto perchè credo che la cosa è già dimostrata abbastanza.

STARA. Aggiungerò ancora, in conformità alle osservazioni fatte acconciamente dal relatore, che quando si tratta, come nel nostro caso, di somme consegnate regolarmente ai propri uffici dal momento che quelle somme sono rimesse e ricevute dagli uffici diventano proprietà dei medesimi, e per conseguenza se succede derubamento o smarrimento non è desso a carico di chi ha depositato, di colui che ha ricevuto il vaglia, ma bensì di chi avendo ricevuto quella somma stagi regolarmente consegnata, ha poi sofferto il derubamento o lo smarrimento, dimodochè questo caso è diverso da quello contemplato nell'articolo 6.

PICOLET. S'il ne s'agit pas dans cet article des sommes à transporter, je me tiens pour satisfait de la réponse de l'honorable rapporteur de la Commission.

COLLI. On ne transporte pas de l'argent.

ALPIERI. Sarà difetto di mia intelligenza, ma confesso che io non intendo l'articolo di cui si tratta nel modo in cui pare sia stato da alcuni colleghi interpretato. Si dice ora che non si fa mai trasporto di danaro, mi pare che la cosa non possa essere nei termini così assoluti, altrimenti non sarebbe stato il caso nella precedente adunanza di far riserva contro l'eventualità di grassazioni. Dunque in qualche caso...

Molte voci. Carta, carta monetata. +

ALPIERI. Può essere benissimo; ma se si tratta di trasporto di valore, perchè non importa che sia la carta in corso obbligatoria, non importa che sia carta o danaro od un valore qualunque, ci deve essere l'istessa guarentigia. Io ammetto che la cosa sia come veniva accennata dai preopinanti, ma allora converrebbe che l'articolo medesimo fosse conce-

pito in termini più chiari dai quali risultasse questa differenza, perchè altrimenti nascerebbe anche un'apparenza di contraddizione.

STARA. Mi pare che l'articolo sia abbastanza chiaro, tanto per sè come pel raffronto coll'articolo sesto.

È chiaro per sè perchè dice che l'amministrazione delle poste è mallevadrice delle somme derubate o smarrite senza eccezione di casi. Quando non si eccettua alcun caso, tutti i casi sono compresi.

Ma questa spiegazione, la quale naturalmente sorge dall'ampiezza, dalla generalità di questa disposizione che si legge nell'articolo, viene altresì confermata dal raffronto di questo articolo coll'articolo 6 del progetto, dove è detto che l'amministrazione è responsabile altresì delle lettere assicurate, salvo il caso di perdita per forza maggiore.

Se dunque nell'articolo 6 si dice che non è responsabile nel caso di perdita per forza maggiore, e poi nell'altro articolo si dice che vi ha responsabilità in tutti i casi, dal raffronto ne viene la legittima, la necessaria conseguenza che quando è detto che l'amministrazione è responsabile in tutti i casi, è compreso altresì il caso di forza maggiore.

COLLI. Il caso di forza maggiore non può esistere, in quanto che questi danari non si trasportano; si ha invece una cambiale, un vaglia.

GIULIO. Mi limiterò ad un'osservazione sola che consiste nel confronto dei due articoli, cioè dell'articolo 6 con quello che cade presentemente in discussione. Il confronto però viene a cadere sopra altre parole che quelle citate dal senatore Stara.

L'articolo 6 parlando di « lettere contenenti cedole, biglietti di banca, carta monetata o qualunque altra di valore in corso spedite da e per l'interno che si vorrebbero assicurare per l'ammontare del valore di esse carte, » soggiunge che « il valore entrostante sarà debitamente accertato dai mittenti presso gli uffici di posta in partenza, e riconosciuto dai destinatari presso gli uffici di posta in arrivo. » Ora questo testo mi pare dimostrare che quando si spedisce una lettera che si assicura, lettera che contiene un valore, una carta qualunque, non vi ha consegna del valore fatta all'amministrazione delle poste, è una semplice ricognizione dell'esistenza di questi valori; quindi in questo caso non può per niun modo applicarsi la disposizione dell'articolo che ora si dibatte, nel quale si parla di somme *regolarmente consegnate agli uffici delle poste*. L'espressione essendo diversa nei due casi non possono le due disposizioni generare mai veruna confusione.

DE FOMMARI. Ho domandato la parola per constatare la differenza dei due casi.

Nel caso in cui le somme consegnate nella lettera vengano riconosciute, ed in quello in cui sono consegnate alla mano, io porto opinione che bisognerebbe in quest'articolo aggiungere un'espressione che indichi questa differenza.

La parola *consegnate* lascia un'incertezza se questi valori sieno consegnati od in pacchi od in lettera, oppure se lo siano alla mano. Per lo contrario ove si dicesse *le somme consegnate manualmente od alla mano*, oppure si adoperasse un'altra espressione equivalente, mi pare che si toglierebbe il dubbio, perchè appunto la differenza consiste in questo che si nell'uno che nell'altro caso sono consegnati suggellati, od in quella forma con cui si trasportano i pieghi. Invece qui sono consegnate alla mano. Direi adunque *consegnate manualmente*, oppure userei qualche espressione più adatta.

FRANCHINI. Ben disse, a mio credere, l'onorevole senatore Colli trattarsi qui di un vaglia il quale ha l'effetto di una

cambiale. Io prego il Senato di riportarsi all'articolo terzo che formava l'articolo 32 del progetto ministeriale. *Le somme di danaro depositate presso gli uffici postali contro rilascio di vaglia postali per qualsiasi luogo dello Stato.* Ecco il pagamento che si fa all'ufficio delle poste, ecco un vaglia che si rimette, e questo vaglia è appunto una cambiale: l'ufficio di posta a questo riguardo non fa che il banchiere, e se ne vuole la prova non si ha che a leggere successivamente lo stesso articolo.

Le somme vengono per cura dell'amministrazione corrisposte ai destinatari mediante il diritto anticipato dell'uno per cento, e qui è adunque che l'amministrazione delle poste percepisce l'uno per cento, quando che nel caso di semplice lettera credo non percepisce che 25 centesimi, e di più un diritto fisso di spedizione di centesimi 5 per ognuno dei depositi che si fanno. Ecco dove l'amministrazione fa la vera banca. Essa prende il danaro, si obbliga di farlo pagare all'interno in quei determinati uffici, percepisce la provvisione, percepisce l'emolumento, vale a dire l'uno per cento.

Ora domando se un banchiere il quale riceve una somma in contraccambio della quale rimette una cambiale, se non è egli risponsale intieramente del danaro che ha ricevuto. Per questo motivo io dico essere il progetto di legge a tale riguardo bastantemente chiaro.

ALFIERI. Io non nego che possa e che debba applicarsi quest'articolo al caso ora specificato dall'onorevole senatore Fraschini, solamente chiedeva, e mi rincresce d'aver l'intelligenza così tarda di non poter seguire al corso alcuni dei miei colleghi, credeva, ripeto, che vi potesse nascer dubbio e vi potesse essere una contraddizione od un'apparenza di contraddizione che per quanto è possibile sia meglio di risparmiare nella legge.

Questa apparenza di contraddizione e quel dubbio potrebbero esser tolti indicando l'articolo testè letto dall'avvocato Fraschini.

DI POLLONE, relatore. Aveva chiesto alla Commissione di autorizzarmi per rassicurare coloro che credevano che potesse trovarsi confusione o contraddizione, di aggiungere a quest'articolo: *L'amministrazione delle poste è mallevadrice delle somme consegnate ai propri uffici.*

COLLI. Sarebbe più conforme alla redazione se invece di *consegnate* si usasse la stessa parola che si è usata in quell'articolo *depositate*, perchè è un vero deposito.

QUARELLI. Il senatore Colli diceva testè: qui si tratta di somme che non sono trasportate; ora io rileggo l'articolo 32 del Ministero, dove al secondo alinea è detto:

« Il trasporto tuttavia di quelle dirette ai bassufficiali e soldati viene eseguito gratuitamente sino alla concorrenza di lire 20, fermo però il disposto circa il diritto di spedizione. »

Ora quest'espressione forse è stata meno regolare perchè non sarebbe più opportuno di ammettere questo trasporto, mentre non è trasporto di danaro, se si rimettono dei vaglia; dunque a me pare che si potrebbe all'articolo 33 fare questa aggiunta:

« L'amministrazione delle poste è mallevadrice delle somme consegnate contro rilascio di vaglia, » ecc.

Allora si limiterebbe realmente alle somme che sono pagate all'amministrazione, che essa però non trasporta, ma che fa pagare con emissione di vaglia.

PRESIDENTE. Vi sono due emendamenti a quest'articolo: l'uno di spiegare maggiormente la correddazione che può esso avere coll'articolo 30, cioè il modo di escludere ogni contraddizione fra questo articolo e l'articolo 6, contraddi-

zione fattasi conoscere dal marchese Alfieri; l'altro consiste nell'aggiungere ancora un'altra spiegazione.

Il senatore Quarelli desidera che si aggiunga dopo le parole: *delle somme regolarmente consegnate*, questa spiegazione: *contro rilascio di vaglia.*

Prima però chiederò se è appoggiato.

(È appoggiato.)

DI POLLONE, relatore. La Commissione non può accettarlo.

(Posto ai voti l'emendamento Quarelli, è rigettato.)

PRESIDENTE. Pongo ora ai voti l'aggiunta proposta dalla Commissione, quale consiste nell'aggiungere le parole: *di cui nell'articolo 31.*

PALLAVICINO-MOSI. Si dovrebbe dire anche articolo 32.

PRESIDENTE. Sotlopongo ora all'approvazione del Senato l'articolo che sarà così concepito. . .

PALLAVICINO-MOSI. (*Interrompendo*) Ma insisto perchè mi pare che si debba aggiungere articolo 32.

Varie voci. Si può anche mettere. Sì! Bene!

MOSCA. Se fosse lecito mi permetterei una piccola osservazione. Mi pare che si potrebbe sciogliere ogni difficoltà dicendo. . .

Varie voci. (*Interrompendo*) No! no!

(Posto ai voti l'articolo 32 così emendato, viene approvato.)

PRESIDENTE. Leggo l'articolo 34:

« I campioni di merci che si vogliono spedire per mezzo delle poste sono assoggettati tanto in tassa che in affrancamento al diritto stabilito per le lettere con la stessa progressione di peso, e mediante l'adempimento delle condizioni prescritte dal regolamento. »

(È approvato.)

Darò lettura dell'articolo 35:

« I reclami relativi alle lettere assicurate ed agli articoli di danaro non sono più ammessi dopo trascorso il periodo di cinque anni dalla data della loro spedizione. »

ALFIERI. Pare molto esteso il tempo che si lascia per la reclamazione particolarmente delle lettere affrancate; questo necessita la conservazione dei registri, e ne risulterà quindi confusione. Perciò credo che si possa in parte risparmiare, riducendo ad un anno i reclami per le lettere affrancate.

Molte voci. Il tempo di cinque anni è regola generale.

DI POLLONE, relatore. Comprendo benissimo che qui non può esservi che senatori i quali discutono un progetto di legge presentato dal Governo e modificato dalla Commissione, ma se fosse lecito alla voce dell'amministrazione di farsi sentire, io credo che appoggierebbe sicuramente l'osservazione fatta dal marchese Alfieri, mentre la conservazione per cinque anni di quelle lettere è un danno gravissimo al paese, perchè richiede locali immensi, difficoltà di ricerche e responsabilità maggiore. La Commissione postale aveva proposto tre anni, secondo appunto l'osservazione che intendeva fare ai miei colleghi che forse si sarebbe preferito di diminuire il tempo; perciò se il Senato crede di adottare un tempo minore io ritengo che renderebbe un vero servizio all'amministrazione che rappresenta sempre l'interesse pubblico.

DI COLLENO LUIGI. Desidererei che si pensasse anche per la corrispondenza all'estero dove le lettere possono andare molto lontano. Qualche volta può accadere che si dimandino schiarimenti circa una corrispondenza, e prima si vuole sapere di certo se la lettera sia stata o no spedita o sia pervenuta.

Io temo perciò che un anno sarebbe tempo troppo breve,

molto più considerando che alcune lettere debbono andare nell'America, nella Nuova Olanda o in altre parti lontane.

PRESIDENTE. Io debbo prima domandare se è appoggiato l'emendamento Alfieri.

(È appoggiato.)

Lo porrò ai voti...

Alcune voci. Per un anno o per due?

PRESIDENTE. Prima per un anno, e se non viene approvato per un anno si porrà ai voti per due.

Chi è di sentimento che per le lettere affrancate vi sia soltanto un anno di tempo pel reclamo, voglia rizzarsi.

(Non è approvato.)

Chi è d'avviso che si riduca a due anni voglia alzarsi.

(Dopo prova e controprova viene approvato che alle lettere assicurate si lasci pel reclamo il tempo di due anni.)

L'articolo dunque sarebbe così concepito.

(Il presidente legge l'articolo coll'aggiunta di due anni.)

(Posto ai voti, è approvato.)

« Art. 36. Le frazioni di centesimo risultanti dal computo delle tasse sono considerate come centesimi interi. »

(È approvato.)

« Art. 37. Sarà provveduto alla parte esecutiva della presente legge mediante regolamento approvato per regio decreto. »

(È approvato.)

« Art. 38. Le franchigie di posta saranno limitate al carteggio della famiglia reale ed a quello dei senatori e deputati durante le Sessioni parlamentari per venti giorni prima e dopo di esse, ed a quello relativo al pubblico servizio.

« Un decreto regio determinerà l'estensione ed il modo in cui verrà usufruita la concessione della franchigia. »

ALFIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

ALFIERI. Io ritornerò ad un'osservazione analoga a quella fatta poc'anzi in ordine ai militari. Nella legge francese si contiene una disposizione simile a questa ora sottoposta alla discussione del Senato. Io credo (se la memoria non mi falla) che ivi si aggiungesse una disposizione mediante la quale si avessero ad antivenire, per quanto è possibile, gli abusi che potrebbero nascere dall'uso delle franchigie accordate dalla legge. Anche in Francia nella legge del 1848 sono accordate alcune franchigie, ma parmi che vi sia aggiunta una disposizione per la quale si viene a rendere più difficile l'abuso delle medesime. Domanderei se anche qui abbia ad omettersi questa disposizione preventiva.

PICOLET. Je demande la parole.

PRESIDENTE. Ha la parola.

PICOLET. Je prierais l'honorable rapporteur de la Commission de vouloir bien me dire ce que la Commission a entendu par ces paroles de l'article que nous examinons : « Un decreto regio determinerà l'estensione ed il modo in cui verrà usufruita la concessione della franchigia. »

Par ces mots, *determinerà l'estensione*, est-ce que la Commission a entendu donner au Gouvernement la faculté d'établir la franchise en faveur d'autres personnes que celles qui sont ici désignées... (Segni negativi al banco della Commissione) Je demande une explication à cet égard. Je demande encore si parmi les fonctions de services publics la Commission a entendu comprendre les administrations de bienfaisance, d'œuvres pies, les relations entre les administrateurs et les intendants généraux et vice-versa. Je prie donc l'honorable rapporteur de me donner une explication sur la valeur de ces mots *determinerà l'estensione*. Car s'il était permis au Gouvernement d'étendre les facultés restreintes dans la

première partie de l'article, il en résulterait une contradiction manifeste qu'il serait important d'éviter.

DI POLLEONE, relatore. J'ai l'honneur de répondre que l'article me semble expliquer parfaitement ce que la Commission a voulu dire ; on voit d'une manière claire et précise que les franchises sont accordées pour la correspondance de la famille royale, à MM. les sénateurs, aux membres de la Chambre des députés. Sont accordées en outre celles qui ont rapport aux services publics. Ainsi le Gouvernement n'aura jamais le droit d'étendre les franchises hors de ces limites. Mais il est essentiel que le Gouvernement ait liberté d'action à cet égard, car il arrive que de nouvelles autorités sont créées, que de nouvelles dispositions exigent, comme je le disai tout à l'heure, des extensions dans les concessions des franchises. Ainsi, naguère, on a nommé un inspecteur général de toutes les prisons des États. Eh bien, le ministre a accordé la franchise à cet inspecteur qui doit correspondre avec les inspecteurs locaux et les directeurs des maisons centrales.

Il serait certainement impossible que toutes les fois que le Gouvernement reconnaît la nécessité d'accorder les franchises à des fonctionnaires publics, il eût à recourir au Parlement pour demander par loi une autorisation. Le même système est appliqué par la loi française qui a établi des limites, desquelles découle pour le Gouvernement la facilité de pourvoir aux services publics ; mais jamais il n'est entré dans la pensée de la Commission ou du Gouvernement de demander d'étendre, selon son bon plaisir, la faculté de donner des franchises. Je dirai plus : je dirai que loin de penser à augmenter le nombre de ceux qui jouissent des franchises, le Gouvernement est dans l'intention de restreindre les franchises le plus qu'il lui sera possible, car il en connaît les inconvénients.

Voilà pourquoi on a ajouté cette disposition, « qu'un décret royal déterminera l'estensione à ce que nous appellerons l'application des franchises. » On l'a fait dans le but de restreindre plutôt que d'élargir la limite des franchises.

Il me semble que j'ai répondu à l'interpellation de M. Picolel ; il me reste à répondre à l'observation de M. Alfieri, et j'y répons en disant que je me suis préoccupé de la même question, et que j'avais préparé un amendement dans ce sens. Emendamento che non ho avuto tempo di sottoporre alla Commissione, oggi, e che perciò propongo come senatore.

Condotta essendo oramai a termine questa discussione che riusci forse men facile a motivo della insufficienza del relatore della vostra Commissione, vi resta, o signori, a deliberare sull'articolo relativo alle franchigie, soggetto di grande importanza, sul quale mi faccio lecito di trattenerne per un momento la vostra attenzione.

Si viene col medesimo a rendere legale la concessione fatta semplicemente dal Consiglio dei ministri (Ministero Pareto) ai membri del Parlamento ; se non che la disposizione di accordare ad essi loro la franchigia 20 giorni prima e dopo le Sessioni parlamentari, mi pare soverchia e non giustificata dal pubblico interesse.

Ne proposi la riduzione a soli dieci giorni alla vostra Commissione, la quale tuttochè abbiate riconosciuto la giustezza, per un sentimento di delicatezza verso la Camera elettiva che aveva introdotto questa disposizione, non ammise la mia istanza.

Ciò io narro, perchè dovendo la presente legge ritornare alla Camera dei deputati, spero che vorrà prendere l'iniziativa della riduzione da me proposta, cosa anzi di cui non dubito, non avendo, per così dire, avuto tempo di rendersi

conto delle coseguenze dell'emendamento che venne improvvisato in fine d'una seduta e che riesce gravatorio allo Stato.

L'articolo poi in discussione e modificato dalla vostra Commissione stabilisce che un decreto regio determinerà l'estensione ed il modo con cui verrà usufruita la concessione della franchigia. Ma se mi sono associato a questa discussione, debbo dichiarare che non vedo modo per cui con un regio decreto siano troncati tutti gli abusi che si commettono o possono venire commessi in giornata in ordine all'uso delle franchigie che sommano a 363 articoli, in quanto alle limitate, e mi spiego.

Un decreto non può comminare pene di sorta contro chi si facesse lecito di abusare della franchigia, ed io credo che senza l'applicazione d'una pena non si giungerà mai a troncicare gl'infiniti abusi che lamento, che vengono segnalati quasi di continuo all'amministrazione delle poste alle direzioni ed ispezioni divisionarie, dei quali può essa parlare con maggiore cognizione di causa, in seguito anche alle aperte dichiarazioni, con cui non si lascia talvolta di commetterli, ed ai quali, volendolo, non possono sempre ovviare i funzionari di maggior grado a cui, per ragione del proprio ufficio, sia dato il diritto di usare della franchigia.

Ora io sarei di parere che, venendo adottato il sistema della legge francese, la quale applica il disposto di quella del 27 pratile, anno ix, cioè un'ammenda da 150 a 300 lire per ogni contravvenzione in materia di franchigia postale, si verrebbe a troncicare radicalmente il grave danno che patisce l'erario.

In questo senso, ho l'onore di proporre il paragrafo seguente in aggiunta all'articolo in discussione.

« Le contravvenzioni nell'uso delle franchigie saranno punite di un'ammenda da lire 150 a 300. »

Per convincervi della necessità di porre un freno agli abusi delle franchigie, citerò un esempio che, togliendolo da quanto accade in altro paese, non offuscherà nessuno. Dicevo nella mia relazione sotto forma dubitativa che le franchigie erano state abolite in Inghilterra. Essendomi in questi giorni caduto sott'occhio il rapporto che il signor di Girardin faceva il 20 aprile 1847 alla Camera francese, vi leggo quanto segue:

« Chaque membre de la Chambre des lords et de la Chambre des communes pouvait recevoir en franchise 15 lettres par jour et en expédier 10. Un document imprimé en 1838, par ordre de la Chambre des communes, porte à 3,084,441 le nombre des lettres reçues ou expédiées en franchise par les membres du Parlement, et à 3,270,993 le nombre total des lettres reçues ou expédiées en franchise, représentant une valeur de taxe de 1,066,875 livres sterling. L'abus des franchises était poussé à tel point, que les membres du Parlement ne se faisaient pas faute d'oser de ce privilège pour leurs affaires commerciales ou privées, et, lorsque ces affaires n'étaient pas leurs droits de contreseing, ils en faisaient à des tiers la concession, soit gracieuse, soit utile. L'abolition générale des franchises n'en a pas moins été prononcée en Angleterre. »

La Dio mercè, lo spirito mercantile che domina in Inghilterra non ha ancora invaso questo bel paese, e dobbiamo con fondamento sperare che mai gli abusi giungeranno ad un così deplorabile stato di cose. Tuttavia ne esistono molti e non possiamo dispensarci dal porvi riparo.

SCLOPIS. Io mi alzo per abbracciare con tutto l'animo la proposta del senatore Pollone. Questa proposta mi pare non che giusta, convenientissima; ed appunto, citando l'esempio dell'Inghilterra, io mi ricordo d'aver letto, non so in quale descrizione dei costumi del popolo inglese del secolo passato,

come si osservasse sempre all'entrare dei membri del Parlamento un affollamento non di curiosi, ma di interessati che venivano a richiedere i loro amici di porre la firma sulla soprascritta delle lettere, onde ottenere la franchigia. Era questo per certo un grandissimo abuso, un abuso tanto più deplorabile, in quanto che si faceva alla faccia del popolo che non era nemmeno coperto da quel velame di riservatezza che è rispetto di virtù.

Io poi tanto più entro nelle vedute del senatore Pollone, in quanto che ritengo che si debba per ogni modo badare a che il disavanzo notevolissimo che questa legge introdurrà nelle nostre finanze sia scemato. Io ho prestato attenzione assidua a tutte le spiegazioni che ci hanno favorito, così l'onorevole relatore della Commissione, come il regio commissario e i due nostri onorevoli colleghi, che in tempi diversi direbbero l'amministrazione delle poste, spiegazioni che tendevano a tranquillarci sul timore dello scapito che noi prevedevamo alle finanze. Io li ho uditi con piacere (perchè si odono sempre con piacere i profeti di lieto avvenire), ma io li ho sempre intesi nutrirsi di speranze, nutrirsi di calcoli, di cui non abbiamo nè possiamo avere verun elemento positivo.

Una triste esperienza mi ha insegnato a stare piuttosto sulle realtà che non sulle previsioni di un miglior avvenire. Io dunque non posso a meno, nel chiudersi di questa discussione, di rinnovare alla Camera l'espressione de' miei gravi timori che noi introduciamo un disavanzo senza sapere come coprirlo in definitiva.

Mi è stato detto e mi pare che sia bene di ripeterlo in questo recinto, affinché la discussione prenda tutta quell'ampiezza di verità che deve avere, mi è stato detto, che recentemente in Francia si è proposto un aumento alla tassa delle lettere che già si era in quel paese notevolmente ridotta, e ciò si è proposto al fine appunto di coprire un disavanzo che soffrono le finanze di quella repubblica, disavanzo da loro già ben conosciuto.

Noi abbiamo un disavanzo forte e di cui non conosciamo i limiti; noi invece di preparare i mezzi atti a chiudere, come diceva, la buca del nostro deficit, corriamo rischio d'ingrandirla.

Non parmi inutile in conseguenza di pregare il Senato di voler avvertire come l'esperienza in un paese vicino dopo che furono introdotte quelle larghezze che ora da noi si vogliono introdurre, adesso appunto obbliga a tornare sul passato. Forse ci saremo edotti da quell'esperienza, e dopo di aver tentato una prova poco felice non ci vedremo obbligati di riconoscere che quello che si era detto attualmente di liete speranze, di previsioni molto felici non fosse altro che profonda illusione.

Raccomando questo alla saviezza ed al profondo senno del Senato.

DI BENEVELLO. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Di Benevello.

DI BENEVELLO. Le mie parole avranno poco effetto dopo quelle dei due valenti oratori preopinanti, e dirò tuttavia, che oltre alla petizione presentata alla Commissione dal Padre guardiano di San Tommaso, un'altra, credo, ci fu mandata, non so di qual altro guardiano, che domandava l'esenzione dal tributo postale.

Io, anche a rischio di farmi dare del cappuccino e del retrogrado, vengo ad appoggiare queste petizioni. (ilarità)

Noi ammettiamo l'ordine dei mendicanti, dunque noi dobbiamo ammettere tutte le condizioni della loro esistenza.

Quando, giorni sono, si trattò la legge del foro, vedendo la stanchezza del Senato, non domandai la parola, come era

mio intendimento, ma io votai per la legge; perchè scendendo nè nel foro civile, nè nell'ecclesiastico, ma in quello della mia coscienza, io credetti buona ed utile la legge.

Colla stessa coscienza io confesso ora che non mi pare possibile di dover obbligare a spendere danari a chi per obbligo non deve averne. La libertà è grande, perchè è generosa, ma pare che poco generoso sia il voler esigere che questi poveri individui, che già vivono fra tante privazioni, sieno posti nella condizione di non ricevere tutto quel poco di conforto, che possono arrecar loro i sentimenti di un amico, gli affetti dei congiunti, le tenerezze di una madre; e qui è a considerarsi che non solo si tratta d'uomini ma anche di povere donne che non so se a ragione o a torto ma volontariamente rinchiuso si sono fra quattro mura, ove altra relazione che loro rammenti la vita aver non ponno che i ricordi epistolari di qualche pietosa creatura. No! voi senatori non avrete tanta durezza di cuore da negar loro quel conforto; esse vi benediranno dal loro volontario sepolcro, e quelle benedizioni non andranno smarrite. Io dunque opinerei perchè i mendicanti sieno compresi nel numero degli esenti dalla tassa postale, nè credo già che questo sia per portare uno scapito qualunque alle finanze non solo per la tenuità della somma a che può salire quest'imposta, ma perchè ancora dato l'obbligo di pagamento, verrà da esso annullata ogni epistolare relazione.

PRESIDENTE. Osserverò al signor senatore Benevello che in questo momento non trattasi già di statuire maggiori o minori franchigie del passato, si tratta solamente di votare sull'articolo tale quale fu proposto, nel quale non v'è altra parola che possa giustificare l'osservazione che ella ora ha fatta, se non dove parlasi del servizio pubblico.

Se ella dunque vuol ridarre la sua osservazione in un emendamento basterà che dica, che oltre al servizio pubblico si intendano privilegiati anche i frati mendicanti.

DI BENEVELLO. Non intendo puoto di presentare alcun emendamento; ho voluto soltanto appoggiare quelle due petizioni.

DI COLLENO LUIGI. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'ha chiesta il senatore Giulio.

GIULIO. Ho soltanto brevi parole da dire sull'emendamento proposto dal signor relatore della Commissione, al quale mi associo con tutto il cuore, trovando sommamente desiderabile che vengano in tutti i modi represses le contravvenzioni e ridotte le franchigie che possono andare a danno dell'erario. Solo mi permetto di dubitare che questo emendamento possa essere efficace, e in ciò mi rivolgerò ai dotti magistrati che fanno parte del Senato, pregandoli a vedere se le comminazioni di contravvenzioni che non sono definite nè in questa, nè in altra legge possano avere alcun effetto. Il signor relatore vorrebbe aggiungere le comminazioni di multe da 150 a 300 lire, se non erro, contro le contravvenzioni in fatto di franchigie.

Ma non essendovi, ch'io sappia, una legge che definisca quali siano queste contravvenzioni, non si ha alcuna norma; e in ciò mi riferisco pienamente a chi ha più lumi di me.

Quindi dubito molto che questa nuova disposizione senza un'altra disposizione legale, la quale qualifichi di contravvenzione il tale e tale fatto in materia di franchigie, temo, dico, non possa aver assolutamente verun effetto.

PRESIDENTE. Prima di lasciar inoltrare ulteriormente questa discussione, io debbo far osservare al Senato che l'aggiunta proposta dal signor senatore Di Pollone può benissimo avere sua sede di discussione allorchè l'articolo intero sarà approvato; dimodochè potrebbe di presente benissimo pro-

cedere alla discussione dei due paragrafi che compongono l'articolo ora in discussione, e quindi, previo appoggio da darsi dalla Camera a questo emendamento, continuare la discussione. Intanto però debbo notare che non è ancora esaurita l'osservazione fatta dal marchese Alfieri per la quale egli credeva che, ad esempio del privilegio concesso ai soldati, si potesse introdurre qualche disposizione la quale limitasse il privilegio anche ai membri del Parlamento...

ALFIERI. (Interrupendo) Mi limitava ad accennare la disposizione che esisteva nella legge francese, disposizione che era stata omissa nella nostra...

PRESIDENTE. Io avea al contrario inteso che ella volesse che, come si restringevano per i soldati i privilegi a coloro soltanto che sono sotto le bandiere, così questa franchigia non fosse concessa ai membri del Parlamento che non fossero presenti.

ALFIERI. Io avea tratta la mia osservazione, come ho detto, dalla lettura della legge francese, ed in quest'occasione fu proposto l'emendamento del signor relatore su tale riguardo.

DESPINE, commissario regio. Je demande la parole.

Je demande la permission de répéter ce que j'ai déjà dit, que je ne m'oppose point à l'adoption de l'amendement; néanmoins, je crois devoir répondre à M. le rapporteur de la Commission qu'il n'est sans doute aucun membre du Sénat qui n'ait connaissance de la loi de la privative, puisqu'elle a été publiée dans la gazette officielle et présentée à la Chambre des députés. J'ajouterai que le dernier objet dont M. le rapporteur a parlé est relatif aux journaux dans lesquels on aurait écrit quelques mots, cas spécialement prévu dans la même loi.

PRESIDENTE. Di questa osservazione io terrò conto, quando si discuterà l'emendamento che verrà al termine di questo articolo. Intanto propongo...

DI COLLENO LUIGI. Desidero che non passi senza appoggio l'osservazione fatta dal mio onorevole collega il signor conte Di Benevello, non che io creda che si possa in questo articolo inserire, com'egli lo desidererebbe, una disposizione speciale che favorisca le franchigie degli ordini mendicanti; ma tuttavia, giacchè il signor relatore aveva tenuto conto di questa circostanza nell'occasione in cui diceva conveniente sopprimere queste e tutte le altre franchigie, dirò che io trovo nella relazione che la Commissione esternava il desiderio che il Governo del re trovi il modo di favorire gli ordini dei religiosi mendicanti, conservando loro il vantaggio del quale hanno goduto sì lungo tempo, facendoli rimborsare delle spese di posta dai fondi dell'economato o come giudicherà altrimenti.

Io credo, come diceva, che non possa in questo luogo trovarsi un'eccezione, oppure un favore che è tolto a tutti gli altri, ma qui io credo essenziale che il Senato, o che alcuno dei membri del Senato, esprimano il desiderio, come lo fo, associandomi al mio collega, che questo voto espresso dalla Commissione possa avere il suo compimento.

I religiosi mendicanti non hanno danaro (e questa è cosa che si sa da tutti), e per tale ragione erano esenti da qualunque tassa, da qualunque dazio, da qualunque altra spesa; e per conseguenza il diritto delle poste non potranno pagarlo se non con sommo aggravio, e non so nemmeno se tutti gli ordini dei mendicanti abbiano mezzo di trovar danaro da pagare.

Se il Governo troverà altro modo di rimborsarli, sarà una maniera di non precludere le loro corrispondenze non solamente colle loro famiglie, che pure è una gran cosa per chi le

ha abbandonate per darsi al chostro; e molto più poi per le religiose, delle quali alcune non vedono mai i loro parenti. Fo poi osservare che i religiosi hanno non solo corrispondenze coi loro superiori nello Stato, ma anche fuori di Stato. Desidero per conseguenza che il Governo pensi al modo di supplire a quest'emergente.

MORENO. Non è per parlare circa l'assegnamento che vuol farsi a scarico delle famiglie religiose dei mendicanti, per metterle a carico dell'economato; ma perchè conoscendosi dal Senato altamente i molti e moltissimi bisogni di quei religiosi, essi fossero raccomandati alla benevolenza di questo Consesso.

PRESIDENTE. L'osservazione ora fatta non può provocare alcuna deliberazione. Io dunque ritornerò al paragrafo primo dell'articolo di cui si parla.

Chi approva questo paragrafo 1° dell'articolo voglia levarsi. (È approvato.)

Paragrafo 2: « Un decreto regio determinerà l'estensione ed il modo in cui verrà usufruita la concessione della franchigia. »

Chi approva voglia levarsi. (È approvato.)

Viene ora di nuovo l'emendamento del senatore Di Pollone: « Le contravvenzioni dell'uso del privilegio saranno punite di un'ammenda da lire 50 a 300. »

STARA. Deve dirsi multa e non emenda, perchè eccede le 50 lire.

PRESIDENTE. Io leggo com'è scritto. Domando in primo luogo se quest'aggiunta è appoggiata.

(È appoggiata.)

DE FORNARI. Se non è definito quello che può essere una violazione, io non so come possa essere determinata una sanzione penale. Una violazione può succedere ben innocentemente a carico di colui il quale avesse ricevuto, per esempio, una lettera diretta a lui, affrancata, in qualità di senatore, e potrebbe essere che contenesse degli oggetti intieramente estranei al servizio pubblico, estranei a ciò che è attente alle funzioni di senatore o di deputato: sicchè questa sarebbe una violazione d'aver goduto della franchigia senza veruna circostanza che la facesse dubitare.

Domando se questa fosse una violazione che lo rendesse colpevole; e qui non parlo della multa che ognuno di noi sarebbe ben disposto a pagare, anche volontariamente, ma parlo del sentimento spiacevole di aver violata la legge.

Io ben più volentieri sopprimerei interamente questa franchigia, anzichè trovarmi soggetto alla possibilità d'essere considerato colpevole d'una violazione.

È per questo che chiamo l'attenzione del Senato sulla proposizione che venne fatta, o almeno domando quegli schiarimenti che possano togliere ogni dubbio.

DI POLLONE, relatore. Risponderò in primo luogo alcune osservazioni al signor commissario regio, il quale diceva che questa disposizione starebbe meglio nella legge della privativa. Senza accennare che il Senato non conosce uffizialmente e quindi non deve conoscere la legge attualmente in deliberazione presso l'altra Camera, dirò che mi pare la legge di privativa non poter essere cosa che rifletta la franchigia, io prova del che l'articolo che autorizza questa franchigia è stato inserito nella legge sulla tassa; il che vuol dire che la legge sulla franchigia era una disposizione consentanea alla materia che era trattata in questa legge: chiaro mi pare che quando la materia deve rimanere sotto il dominio di questa legge, il rimedio all'inconveniente che può produrre, debba trovarsi nella legge stessa.

Quanto poi al modo di accertare le contravvenzioni, io lo credo anche ovvio, senza mai correre pericolo di violare menomamente il segreto delle lettere. Maggiori abusi della franchigia si operano colla sola opposizione della stampiglia dai diversi dicasteri che ne sono muniti per favorire particolari e far loro avere lettere senza pagamento di tassa; tuttavia si sa dall'elenco delle franchigie chi sono coloro i quali possono servirsene attivamente verso i funzionari od uguali od inferiori o superiori, apponendo la stampiglia e dirigendo loro le lettere: quindi ogni qual volta l'amministrazione ne trova una munita della stampiglia e diretta a persone che non debbano godere della franchigia certo è che dovrà fare un verbale, presentare la lettera al Ministero Pubblico il quale verificherà da chi venne l'abuso dell'appostale stampiglia, e se si troverà che siasene abusato, sarà sempre il depositario della stampiglia che ne sarà risponsale: così non arriverà più che siano le stampiglie abbandonate, come si trovano ora nelle anticamere, nelle sale d'ingresso in mano d'invalidi i quali ne fanno mercimonio, giacchè, o signori, la cosa sta a questo punto.

Sono persuaso che quando una disposizione penale sarà sancita dal Parlamento, tutti i finanziari che finora non ci hanno badato, ci abbaderanno.

Eravi poi un altro modo di scoprire l'abuso delle franchigie, mentre nessuno di coloro i quali godono della franchigia ne godono per i giornali: così oggidì che i giornali sono posti sotto involti e che senza menomamente violare il segreto si vede chiaramente dalla trasparenza della carta giornali posti sotto coperta, sotto piego chiuso, come diciamo amministrativamente e muniti della stampiglia vengono mandati ai loro conoscenti ed amici. Questi fatti si riproducono frequentemente: io credo indispensabile il prevenirli; il solo modo di giungervi è quello ch'io credo sottomettere al Senato.

DE FORNARI. Questo è relativo alle lettere missive che partissero sotto la stampiglia di quelli che godono del privilegio; ma quanto alle lettere che si ricevono chi poi sarà risponsabile che sotto il piego che si è ricevuto, vi siano veramente delle carte internamente, le quali non avrebbero dovuto godere di questo privilegio? È per questo che insisto, acciocchè sia spiegato cosa s'intenda per violazione, perchè può accadere di trovarsi da un momento all'altro esposti a fare una violazione senza nostra colpa. È per questo ch'io desidererei che fosse abolito il privilegio piuttosto che di essere esposto a questo seguito d'inconvenienti.

DESPIRE, commissario regio. Je ne fais aucune opposition à l'amendement que propose l'honorable rapporteur de la Commission, mais il me semble que ce serait un article à mettre plutôt dans la loi de la privative des postes, laquelle est soumise, dans ce moment, aux délibérations de la Chambre des députés. Il y a dans cette loi un titre spécial pour les infractions; je crois donc que c'est là que la disposition dont ils s'agit devrait être placée, d'autant mieux qu'ils se trouvent dans ce titre divers articles qui semblent se rapporter à cette même question, puisqu'on y fait mention de transports clandestins, et ceci est un transport en fraude.

Je me permets de faire cette simple observation; le Sénat décidera s'il en doit en tenir compte.

DI POLLONE, relatore. J'ai dit que toutes les personnes qui jouissent de la franchise n'en jouissent pas pour les journaux et autres imprimés. Qu'est-ce qu'il arrive?... Que pour faire jouir ces personnes de cet avantage, on enveloppe les journaux comme une lettre, et on oblige la poste à les porter gratuitement. Voilà ce qui se passe, et si nous en avons connaissance, c'est qu'on ne se soucie pas d'envelopper ces jour-

naux avec un papier un peu fort qui ne permet pas de constater l'abus par la transparence.

DESPIÈRE, commissario regio. Pour les journaux il y a un article spécial, M. le rapporteur ne l'ignore pas.

MAESTRI. Non posso concorrere nella multa che si propone per le contravvenzioni alla franchigia conceduta dall'articolo che si discute. La multa mi pare fuori di luogo e poco conveniente. Mi pare fuori di luogo, perchè essendo pendente la legge pel regolamento delle poste, e in quella comprendendosi le pene alle diverse infrazioni, quella mi pare la vera sede d'ogni penalità. E quindi facendo mia, se vi rinuncia, l'osservazione dell'onorevole commissario regio, mi oppongo alla discussione sulla multa. La dico poi sconveniente, perchè cade in questo articolo dove la franchigia è accordata ai membri del Parlamento, dai quali vuol essere respinto ogni sospetto d'infrazione della legge. E la cosa sta tanto più male in questa legge, sia perchè è una tariffa, sia perchè è la sola penale che si stabilirebbe in una franchigia conceduta al Parlamento. E qui dividendo il sentimento di delicatezza manifesta dell'onorevole mio amico senatore De Fornari e di qualche altro senatore, dichiaro che rinuncierei prima alla franchigia che vederla sfrogata da una multa.

SCOLAPIA. Mi pare che non sia irragionevole la proposizione. Qui si tratta delle franchigie di posta; la sanzione della legge, la quale potrà consistere benissimo in una multa, deve applicarsi dov'è stabilito il principio della franchigia speciale per la qualità della persona e per la qualità degli affari.

Io poi veramente non mi adonto che si applichi anche ad un articolo in cui sono compresi i membri del Parlamento, perchè siccome sono certo che nessuno dei membri del Parlamento vorrà scientemente defraudare l'erario di questo diritto, così mi pare anzi che sia convenevole il dare quell'esempio dell'eguaglianza di leggi per tutti, che non vogliamo privilegi. Io credo, che se si è introdotto questo privilegio a favore dei membri del Parlamento, egli è perchè i membri del Parlamento per la loro posizione politica rappresentano interessi molteplici ed abbisognano di molti lumi. Quindi è necessario che le richieste che loro vengono fatte per mozioni nel Parlamento e le notizie che loro vengono comunicate, non ridondino in loro detrimento pecuniario. Questa è la ragione per cui si concede la franchigia ai membri del Parlamento. Del resto mi sembra che quanto è venuto citando il senatore Di Pollone relativamente ai casi più frequenti delle franchigie, vale a dire dell'apposizione fraudolenta delle stampiglie, dimostra che l'applicazione di quest'articolo sarà molto più probabile in qualunque altro ramo di queste comunicazioni, che non in ciò che spetta al Senato ed alla Camera dei deputati. In ogni caso, senatori e deputati, vogliamo certamente essere tutti uguali davanti alla legge.

SAULI. Mi pare che adottando quest'emendamento dell'onorevole signor relatore, si dovrebbe fare la distinzione tra franchigie attive e franchigie passive. Per esempio, coloro che godono della franchigia passiva ricevono senza tassa le lettere ad essi indiritte: e se queste lettere invece di riferirsi ad affari dello Stato o a domande o a chiarimenti che riguardano materie trattate o da trattarsi nel pubblico Parlamento, si riferissero semplicemente a faccende ovvero ad affetti privati, colui che le riceve così senza tassa e senza pagamento di sorta sarà egli perciò reo di violazione alla legge? Credo di no. Ma intanto come dovrà governarsi?

DI POLLONE, relatore. Se il Senato me lo permette dirò due sole parole, citando un fatto che è accaduto frequentemente quando il conte La Margherita reggeva il Ministero degli esteri. Era invalso l'uso che molti approfittavano del

mezzo della segreteria degli esteri di mandare lettere in franchigia.

Il conte La Margherita ordinò e tenne ferma la mano per lungo tempo acchè tutte queste lettere fossero rimesse alla posta e tassate secondo le regole della tariffa. Uguale cosa faceva quando, spingendo più in là l'abuso, arrivava che si mandavano stoffe ed altri oggetti, profittando dei corrieri del Governo, gli mandava alla regia dogana affinchè fossero sottoposti al dovuto dazio.

Accadde a me stesso, non volontariamente, perchè un mio corrispondente aveva creduto di poter prendere questo mezzo, ed è allora che ho conosciuto questa disposizione che venne in poi mantenuta.

SAULI. Desidererei che il signor relatore mi rispondesse qualche cosa relativamente alla franchigia passiva e favorisse di dirmi se, per esempio, il deputato o il senatore che riceve franca una lettera da un paese dove non ci sia stampiglia affrancatrice sia tenuto di recarsi all'ufficio postale per farsi tassare una tal lettera.

Molte voci. No! no!

ALPIERI. Essendo stato io il promotore della proposta di questo emendamento, mi trovo in debito di presentare una nuova osservazione al Senato, ed è questa: io ignoravo, quando prendevo la parola, la natura della legge che sta ora in mano alla Camera elettiva; ma credo che in questa legge siano appunto comprese tutte le esenzioni cui può far luogo in conseguenza degli abusi e contravvenzioni postali. Dopo questa notizia io ho creduto che meno opportuna fosse la proposta fatta dal senatore Di Pollone, d'introdurre cioè nella legge attuale l'articolo di cui si tratta, perchè verrebbe ad essere probabile l'inconveniente che non si troverebbe in grado di corrispondervi.

Può essere che vi corrisponda: ma sarebbe secondo che sarà stabilito nella legge di cui parlava.

Aggiungeva poi sembrarmi essere assai grave la multa di 150 lire estensibile a lire 500, assai grave, dico, massimamente se si considera che è poi penosissima per chi si trova nel caso di fallire come lo stesso signor relatore; perocchè quelli di cui si parlava difficilmente potrebbero scontare la multa che sarebbe loro inflitta; ed allora non la sconterebbero, ovvero bisognerebbe aggiungere la sanzione della legge che sarebbe la pena personale, la qual si sostituisce alla multa.

Perciò io domanderei al Senato di rimandare la proposta all'epoca in cui si tratterà di quella legge.

DI POLLONE, relatore. Come autore della proposizione, certamente io non rinuzio al suo principio, ma siccome la legge di cui ci è stato tenuto discorso dal signor commissario regio dovrà certamente presentarsi in Senato, io prendo atto della manifestazione che è stata fatta in favore del mio emendamento e lo ritiro, riserbandomi di riprodurlo quando discuteremo l'accennata legge ove non vi fosse stato introdotto.

PRESIDENTE. Dopo il ritiro di questo emendamento non resta che a votare l'articolo intero.

Chi approva questo articolo si voglia alzare.

(È approvato.)

« Art. 39. Il tributo prediale per le poste nell'isola di Sardegna è soppresso a cominciare dal primo gennaio 1851. »

A me sicuramente non è lecito di fare proposizioni, ma debbo render noto al Senato, per evitare una men buona interpretazione di questo articolo, che il tributo che si paga in Sardegna per le poste non è tributo prediale.

È desso un tributo di natura mista che si paga dai tre ordini antichi del regno che si chiamavano *Stamenti*.

Io perciò, se qualche senatore vuol far caso di questa osservazione, crederei si possa proporre che si cancelli la parola *prediale* e si metta semplicemente *tributo*.

MAESTRI. Io propongo questa soppressione.

PRESIDENTE. Chi approva questa soppressione voglia levarsi.

(È approvata.)

Porrò ai voti l'articolo intero.

(È approvato.)

L'articolo 41 fu già messo in altra sede ed è già votato. Ora io dimando al Senato se desidera di terminare la discussione questa sera o di aggiornarla a domani.

Molte voci. Subito.

DI POLLONE, relatore. Signori, io vi domando ancora un momento di sofferenza per proporvi un articolo addizionale relativo alle convenzioni coll'estero.

Permettetemi, o signori, che approfittando della discussione della legge postale ora sottomessa all'illuminato vostro esame, io vi trattenga di un altro argomento, il di cui oggetto va alla medesima connesso.

Io voglio alludere alle convenzioni che questo Ministero per gli affari esteri sta per concludere o si propone di ulteriormente iniziare con varie estere nazioni.

L'epoca della conclusione e successiva ratifica di siffatte convenzioni è soggetta a variare dietro a molte circostanze indipendenti e di per sé imprevedibili dal Governo nostro, onde e l'una e l'altra possono succedere in tal periodo che una convenzione non possa venir presentata alla discussione delle Camere assai in tempo, perchè queste, nella corrente loro Sessione, abbiano campo a ventilarne i singoli articoli. Epperò ne conseguirebbe il più delle volte la necessità di aspettare la Sessione ventura, e così di dover rimandare indefinitivamente l'attivazione della convenzione stessa.

Se ben m'accorgo, un tale inconveniente potrà accadere quanto prima riguardo a quella ora in corso di trattative colla Francia: diffatti, sebbene queste siano con tutta possibile solerzia seguite, temo assai che la conclusione e la ratifica della progettata convenzione non possano aver luogo abbastanza in tempo da permetterne la presentazione al voto parlamentare durante l'attuale Sessione, malgrado il vivissimo desiderio di entrambi i Governi sardo e francese che la convenzione abbia effetto dal 1° gennaio prossimo.

Lo stesso intendasi in punto alla convenzione che si sta altresì dibattendo colla Svizzera.

In vista perciò delle espresse considerazioni, ed allo scopo anzitutto di andare all'incontro di inevitabili e talvolta notevoli incagli, risultanti dall'obbligo pel Governo di subordinare in via assoluta l'attivazione di una convenzione coll'estero alla pragmatica sanzione delle Camere, io riterrei qual cosa sommamente ovvia che il Governo a vece di essere astretto a sottoporre alla preventiva loro approvazione ogni benchè menomo trattato che gli occorrerà di concludere, circostanza questa che d'ora in poi non di rado succederà, fosse anzi lasciato libero di darvi immediato esequimento, sotto alla propria responsabilità, salvo al potere legislativo di censurarne le disposizioni pattuite, e di proporre, il caso occorrendo, quegli ultimi provvedimenti che ravviserebbe opportuni.

Deggio osservare, o signori, che indotte furono appunto le Camere belgiche da cotali motivi quando hanno deciso di accordare, come infatti accordarono nell'articolo 6 della legge 22 aprile 1849 sulla riforma postale belgica, coll'esenzione di ogni obbligo contrario, la facoltà al rispettivo potere esecutivo di quella florida nazione di stipulare convenzioni col-

l'estero, e di regolare egli stesso l'applicazione dei diritti alle corrispondenze estere, secondo il tenore, ossia la natura delle convenzioni medesimo.

Penetrato, o signori, delle premesse ragioni, io vengo a proporre un articolo in aggiunta alla legge di cui si tratta, che ne diverrebbe parte integrante, e sarebbe così concepito:

« Art. 38. È fatta facoltà al Governo di fissare la tassa delle lettere originarie o a destino degli Stati esteri, secondo le convenzioni che sarà per rispettivamente concludere coi medesimi. »

PRESIDENTE. Domanderei al signor relatore se egli è a nome della Commissione che propone quest'articolo di aggiunta, ovvero se è a nome proprio.

DI POLLONE, relatore. Egli è a nome proprio.

PRESIDENTE. Io debbo dunque chiedere al Senato se è appoggiato.

(È appoggiato.)

Allora è aperta la discussione sull'articolo testè letto.

GIULIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

GIULIO. Qualunque possa essere l'utilità della disposizione proposta dal signor senatore Di Pollone, essa solleva una questione talmente grave che non mi sembra potersi in questo momento discutare in quanto essa può essere creduta, ed io veramente propendo a credere che sia direttamente contraria all'articolo 5 dello Statuto, per cui niun trattato che importi onere alle finanze può ricevere esecuzione prima di aver ottenuto l'assenso delle Camere; io non so se questa disposizione possa dirsi letteralmente contraria, ma essa è sicuramente contraria allo spirito dello Statuto. Infatti egli è chiaro che sotto il velo di una convenzione postale fatta con una nazione estera, il Governo verrebbe ad acquistare la facoltà di accrescere, indipendentemente dal concorso del Parlamento, i carichi delle finanze, obbligandost a qualche pagamento verso una nazione estera, e quindi anche ad aggravare la tassa postale per tutte o per certe lettere.

Qualunque sia l'importanza adunque delle considerazioni presentate dal signor relatore, essa non mi pare di gran lunga tale che giustifichi una disposizione per cui ci metteremmo a rischio di dare così incidentalmente una falsa interpretazione ad un articolo sostanziale della legge fondamentale. Per questo motivo credo dover votare contro questo articolo addizionale.

SCHOPIS. Io confesso che trovo molto fondata l'osservazione fatta dall'onorevole senatore Giulio, e mi pare che l'articolo 5 dello Statuto, il quale stabilisce la necessità della approvazione del Parlamento per tutti i trattati, i quali impongono un onere alle finanze, dimostra che non si può genericamente affidare al Governo questa facoltà, sia per la conclusione di trattati che porterebbero più, sia per quelli che porterebbero meno d'onere alle finanze. Se ciò fosse a carico delle finanze, allora io credo che, salvo l'articolo dello Statuto, il Governo possa concludere queste convenzioni come qualunque altro trattato; ma siccome potrebbe avvenire che ciò fosse un onere più grave, un carico maggiore alle finanze, allora andremmo contro al testo espresso nell'articolo 5 dello Statuto; per conseguenza noi non potremmo ammettere questa facoltà indeterminata, tanto più, come ho avvertito, che in tutti gli altri casi in cui non si apponga un onere alle finanze potrà il Governo usare della sua facoltà e concludere trattati senza la necessità dell'approvazione legislativa.

SAELLI. Io credo che in una questione piena di tante dubbiezze si possa procedere per analogia. Nei paesi che si go-

vernano a forma costituzionale tutte le gravezze pubbliche devono essere consentite dai Parlamenti; ma io so che in Francia le tariffe doganali, per esempio, possono subire notevoli modificazioni anche in tempo in cui le Camere non sono radunate, colla condizione naturalmente che vengano poi ratificati i cambiamenti allorchè il Parlamento torna in Sessione, onde io stimo che il nostro Governo potrebbe essere autorizzato a fermare e a mandare ad effetto convenzioni postali colle potenze estere, riservandosi poi di sottoporle alla sanzione del Parlamento nazionale.

SCLOPIS. Non potrei seguirè la dottrina esternata dal signor senatore Sauli; in Francia vi ebbero molti di questi esempi, e ci fu anche la legge del 25 marzo 1847 sui crediti supplementari, legge mercè la quale tutto il sistema finanziario rimase per una gran parte in balia del Governo.

Richiamerò all'onorevole senatore tutte le giustissime critiche che, anche nel seno del Parlamento francese, si fecero di quel sistema. Noi siamo in un paese costituzionale sincero, e sopra tutto in punto di finanze noi non dobbiamo deviare un attimo da quanto è scritto nella legge fondamentale, a costo anche di soffrire qualche scapito. Ed in questi particolari l'esempio della Francia sarebbe triste precedente da indicarsi.

DI POLLONE, relatore. Come autore della proposizione avrò l'onore per ultimo di parlare.

Se avessi creduto che codesto emendamento violasse menomamente il principio che è stabilito nell'articolo 3 dello Statuto, mi sarei astenuto dal proporlo, ma credo che vi è una distinzione da fare, mentre qui non riesce una gravezza per le finanze, non è un tributo nel pretto senso della parola, è un tributo volontario che ciascheduno paga, e lo paga nel senso delle convenzioni stabilite che sono una necessità, perchè quando il Governo per le tariffe interne applica, e non può applicare, altrimenti che le disposizioni della legge, certo se le aumentasse violerebbe la legge; ma quando il Governo dice: la Francia non mi dà le lettere che per il tal prezzo, non posso far a meno di stabilire quel prezzo, io non credo

che questo sia atto d'abuso di potere per parte del Governo, e che sia per nessun verso incostituzionale; io credo che vi sarebbe luogo ad una lunga discussione a fare su questo argomento, ma l'ora essendo tarda mi restringo in queste semplici parole, insistendo per la votazione di questa mia proposta, tendente ad agevolare l'attuazione di un gradevole beneficio per il pubblico, il quale verrebbe alcuni mesi prima sollevato dalle gravezze che attualmente soffre.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Leggo l'emendamento. (*Vedi sopra*)

ALFIERI. Io desidererei che fosse fatta un'aggiunta alla proposta del nostro onorevole collega, ed è il limite nel quale si dovrà presentare alla sanzione del Parlamento; cioè se nella Sessione che seguirà la conclusione della convenzione, questa debba essere sancita dal Parlamento.

DI POLLONE, relatore. Io mi adatterei al sottoemendamento Alfieri.

ALFIERI. Siccome si è l'ultimo articolo sul quale si ha a dare il voto, io osserverei che sarebbe prudente (giacchè si tratta di una legge che è stata occasione di molte e molte variazioni) prima di venire ad una votazione complessiva e definitiva se ne facesse una lettura sul testo corretto e collazionato; perchè altrimenti potrebbe succedere che dopo votata la legge, nel verbale letto colla prossima tornata, si venisse a conoscere qualche cosa malintesa.

PRESIDENTE. Debbo di nuovo interrogare il Senato, prima di porre termine alla presente discussione, se per la gravità dell'ultimo emendamento, se per la difficoltà in questo momento di dar lettura di una legge in molte parti modificata, non sia miglior consiglio di aggiornare la discussione a domani.

Voci. A domani! a domani!

PRESIDENTE. Il Senato è convocato per domani alle ore 2 pomeridiane.

La seduta è sciolta alle ore 5 1/2.